



segnante di Scuola materna, e successivamente presso scuole statali dall'anno scolastico dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2005/2006 in scuole statali in virtù di una serie di contratti a termine, via via reiterati, ha convenuto in giudizio il Ministero chiedendo di “A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero per i primi quattro anni e per i due terzi, ai fini giuridici ed economici, del periodo eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo, del servizio svolto, dall'1.3.1986 al 31.8.1997 e dall'8.9.1997 al 9.8.1998, per un totale di 13 anni, nella qualità di insegnante di Scuola Materna, presso l'Istituto comunale “E. Maraini”; B) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a ricostruire correttamente la carriera della docente, nonché al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, oltre agli aumenti intervenienti nelle more del presente giudizio; C) accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 485 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 e del relativo decreto di ricostruzione della carriera, il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola statale di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato; D) per l'effetto, condannare l'Amministrazione alla ricostruzione della carriera considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato, nonché al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, oltre agli aumenti intervenienti nelle more del presente giudizio, che si quantificano in € 7.646,09; E) ordinare all'Amministrazione di effettuare la ricostruzione della carriera considerando integralmente il periodo di servizio espletato con contratti di lavoro a tempo determinato nonché la regolarizzazione contributiva e previdenziale della ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze retributive maturate e maturande; F) ordinare all'Amministrazione di astenersi da ogni atto contrario ai diritti ed agli interessi della ricorrente azionati con il presente ricorso; G) con vittoria di spese legali, oltre spese generali e oneri di legge da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.

A sostegno della propria domanda, ha dedotto l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera in quanto ha previsto un riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio preruolo.

In particolare, con decreto prot. n. 5038/D del 9.11.2010, il Ministero ricostruiva la carriera della ricorrente, ritenendo non riconoscibile il servizio di insegnamento preruolo degli anni scolastici 1985/1986 – 1997/1998 perché asseritamente svolti presso scuole private autorizzate (per un totale di 13 anni); che invece, per quanto riguarda il servizio preruolo svolto nelle scuole statali ( $21 - 13 = 8$ ), la ricorrente ha potuto constatare che gli anni in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato sono stati riconosciuti soltanto parzialmente: i primi quattro anni per intero e i restanti quattro per  $2/3$  ai fini giuridici e nella misura di  $1/3$  ai soli fini economici, per un totale riconosciuto di 6 anni e 8 mesi (ai fini giuridici ed economici) e 1 anno e 4 mesi (ai fini economici); che sulla base di tale ricostruzione, all'1.9.2006, data di inizio dell'anno di servizio in prova, alla ██████████ veniva attribuita la prima posizione stipendiale di € 17.582,23, di cui al CCNL del 7.12.2005, corrispondente all'anzianità di anni zero; che al superamento del periodo di prova, ossia all'1.9.2007, la ricorrente veniva inquadrata nella seconda posizione stipendiale di cui alla tabella 1 del CCNL sottoscritto il 29.11.2007, pari ad € 18.990,10 corrispondente all'anzianità di anni 3 e “la residua anzianità di anni 4 e mesi 8 è utile per il passaggio alla successiva posizione”; che in base ai principi enunciati da Cass. n. 31149/2019, la ricorrente vanta comunque un'anzianità maggiore rispetto a quella riconosciutale in attuazione dell'art. 485 TU, pari a 7 anni e 4 mesi anziché 6 anni e 8 mesi.

Con apposita memoria si è costituito il Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**1.** – La parte ricorrente ha proposto una domanda di riconoscimento del servizio preruolo svolto, dall'1.3.1986 al 31.8.1997 e dall'8.9.1997 al 9.8.1998, per un totale di 13 anni, nella qualità di insegnante di Scuola Materna, presso l'Istituto comunale “E. Maraini” in applica-

zione dell'art. 485 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 (riconoscimento per intero per i primi quattro anni e per i due terzi, ai fini giuridici ed economici, del periodo eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo), nonché una domanda di riconoscimento integrale del servizio preruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola statale di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, previa disapplicazione dell'art. 485 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994.

Con riguardo alla prima domanda, il ricorso è fondato.

Invero, l'esclusione del riconoscimento di tale periodo di servizio si fonda sull'asserita natura di scuola paritaria dell'Istituto comunale "E. Maraini", la quale tuttavia risulta smentita dalla documentazione in atti (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 del ricorso). Pertanto, trattandosi di scuola comunale, deve riconoscersi il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo svolto, dall'1.3.1986 al 31.8.1997 e dall'8.9.1997 al 9.8.1998, in applicazione dell'art. 485 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 (riconoscimento per intero per i primi quattro anni e per i due terzi, ai fini giuridici ed economici, del periodo eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo), che nella specie corrisponde ad anni 10 ai fini giuridici ed economici e ad anni 3 ai soli fini economici, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive a seguito dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale.

**2.** – Con riguardo alla seconda domanda di riconoscimento integrale del servizio preruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola statale di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, previa disapplicazione dell'art. 485 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994, essa è parimenti fondata.

La questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda la conformità o meno al diritto dell'Unione europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.

Innanzitutto, deve essere ricostruito il quadro normativo di riferimento.

Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le precedenti di-

sposizione di cui al d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui *«1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.*

*2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.*

*3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali».*

A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che *«Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.*

*2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento».*

La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui *«Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico*

*1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».*

Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che *«Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate».*

Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.

In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.

3. – La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive; e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

Sul punto, occorre subito precisare che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di

Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).

Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servicios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice europeo, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema Corte di Cassazione ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca ( Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).

Nei precedenti citati si è evidenziato che:

a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposi-

zione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153 n. 5), *“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”* (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);

e) la clausola 4 *«osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragio-*

*ni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).*

4. – Orbene, come è noto, sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha fissato i seguenti principi di diritto:

a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto *ab origine* a tempo indeterminato;

b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente *ab origine* a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;

c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (cfr. Cass. sez. lav. 28 novembre 2019, n. 31149).

5. – Applicando tali principi al caso di specie, il ricorso è fondato.

Come statuito dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza “*un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. 197/1994, prestata con rapporti a tempo determi-*

*nato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d. lgs. 297/94, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato"* (Cass. sez. lav. 28 novembre 2019, n. 31149, cit.).

Nel caso di specie, l'anzianità effettiva di servizio della ricorrente, esclusi i periodi di intervallo tra un incarico e l'altro, risulta essere comunque superiore a quella riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera (ex art. 485 d. lgs. 297/94), con la conseguenza di dover disapplicare la normativa nazionale in quanto in contrasto con la normativa europea, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione.

In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che il servizio preruolo effettivamente prestato dalla ricorrente presso scuole statali nel periodo 1998/1999 – 2005/2006 è pari ad anni 6 e mesi 9 (immissione in ruolo 1.9.2006), mentre il decreto di ricostruzione di carriera riconosce come servizio preruolo complessivi anni 6, mesi 8, ossia in misura inferiore a quello effettivamente prestato (cfr. decreto di ricostruzione della carriera – doc. 11 del ricorso).

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio di insegnamento non di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, conseguente condanna di parte resistente alla collocazione della parte ricorrente nella corretta fascia stipendiale, oltre al pagamento delle differenze retributive.

Invero, come statuito dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza *"L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.*

*Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale*

*sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.*

*In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. 197/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d. lgs. 297/94, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato” (Cass. sez. lav. 28 novembre 2019, n. 31149, cit., punto 9.1 della motivazione).*

*Pertanto, ha aggiunto la Corte che “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio” (punto 9.2 della motivazione).*

*Ne consegue, quindi, che “Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere*

*disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione” mentre “Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovare l'assunto a tempo indeterminato comparabile”.*

(punto 9.3 della motivazione).

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, la domanda deve essere accolta.

Con riguardo al *quantum* delle differenze retributive, possono essere utilizzati conteggi analitici formulati dalla parte, in quanto non specificamente contestati, secondo i quali spettano delle differenze pari ad € 7.646,09, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994.

6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda, con riferimento ai parametri minimi, stante la serialità del tipo di contenzioso, come da nota spese depositata dalla parte ricorrente, escludendo però la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara il diritto di [REDACTED] al riconoscimento del servizio preruolo svolto dall'1.3.1986 al 31.8.1997 e dall'8.9.1997 al 9.8.1998, in applicazione dell'art. 485 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 (pari ad anni 10 ai fini giuridici ed economici e ad anni 3 ai soli fini economici), con conseguente condanna del MIUR ad inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale, oltre al pagamento in favore della stessa delle relative differenze retributive;

- dichiara il diritto di [REDACTED] al riconoscimento integrale come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio di insegnamento non di ruolo effettivamente prestato nel periodo 1998/1999 – 2005/2006 prima dell'assunzione a tempo indeterminato (pari ad anni 6 e mesi 9 di servizio effettivo), con conseguente condanna del Ministero ad inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale, oltre al pagamento in favore della stessa della somma di euro € 7.646,09, nonché al pagamento in favore della ricorrente di un aumento sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che li liquidano in complessivi euro [REDACTED].

Rieti, 16 dicembre 2021

Il Giudice  
*dott. Rosario Carrano*